



## COMUNE DI ALTO - PROV. DI CUNEO

Via Roma, 1 - 12070 ALTO (CN)

Cod. Fisc./P.I. 00399150044

Tel: 0174/391821 - Fax : 0174/391860

E-MAIL : [alto@ruparpiemonte.it](mailto:alto@ruparpiemonte.it)

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 17

---

#### OGGETTO:

**VARIANTE PARZIALE N. 6 AL P.R.G.C. ADOZIONE PROGETTO PRELIMINARE.**

---

Nell'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 12:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per deliberare con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
SICCA RENATO	X	
CALLERI DANILO		X
BICO ANGELO	X	
DE ANDREIS LORENZO		X
ROTIROTI SALVATORE		X
BAVA PIER VITTORIO	X	
GUCCIONE CARMELO	X	
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signora RICCI Dott.ssa Cinzia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SICCA RENATO dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

SENTITA la Relazione del Sindaco – Presidente sull'argomento;

Il Presidente, prima di iniziare la trattazione del presente argomento domanda se vi siano consiglieri interessati direttamente o indirettamente all'approvazione del punto all'ordine del giorno. In caso positivo essi dovranno allontanarsi dalla sala

Nessun consigliere comunale presente fa rilevare eventuali interessi diretti o indiretti in relazione all'argomento.

La seduta quindi procede.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Alto è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 9 - 26300 del 21/12/1998 e successivamente modificato con le Varianti Parziali n.1, 2, 3, 4, 5;
- che si è manifestata l'esigenza di apportare una variante (n. 6) allo strumento urbanistico vigente finalizzata alla modifica di alcune previsioni relative al settore residenziale, produttivo-terziario, dei servizi pubblici e conseguentemente alle Norme di attuazione;
- che tali previsioni di modifica rispondono in parte a criteri di interesse collettivo ed in parte vengono incontro ad esigenze manifestate dai privati che non contrastano però con l'interesse collettivo;
- che è stato conferito al dr. Giorgio Scazzino Urbanista con studio in Ceva l'incarico di predisporre la suddetta variante.

Considerato che la Variante Parziale in esame riguarda le seguenti modifiche:

- Aggiornamento della Cartografia;
- Riconoscimento cartografico e normativo della zona di protezione speciale Alto - Caprauna ZPS IT1160061, facente parte della Rete Natura 2000 della Regione Piemonte;
- Adeguamento dello strumento urbanistico alle definizioni uniformate dei parametri e indici edilizi ed urbanistici del Regolamento Edilizio ai sensi della L.R. n.19/1999;
- SETTORE RESIDENZIALE:
  - 1 RES) Modifica del tipo di intervento su parte di un fabbricato esistente;
  - 2 RES) Possibilità di realizzare autorimesse incassate nel versante su un terreno di proprietà comunale;
- SETTORE PRODUTTIVO:
  - 1 PROD) Stralcio di area produttiva di nuovo impianto TR e trasformazione in area a servizi pubblici;
- SETTORE TERZIARIO:
  - 1 TERZ) A) Recepimento criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio ai sensi della L.R. n° 28/99 - B) Recepimento criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi della L.R. n° 38/2006;
- SETTORE SERVIZI PUBBLICI
  - 1 SERV) Stralcio di un'area a servizi pubblici (verde di arredo);
  - 2 SERV) Trasformazione di un'area da verde pubblico di arredo a verde privato;
- MODIFICHE NORMATIVE
  - 1 NTA) Modifica normativa inerente la realizzazione di manufatti in zona agricola;
  - 2 NTA) Modifica normativa inerente la realizzazione di manufatti in aree della campagna-parco.

Preso atto che, per le modifiche da apportare alla pianificazione, è stata eseguita la verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del comma 8°, art. 17, della L.R. 56/1977 e s.m.i. Con Decreto Sindacale n°7 del 29/01/2015 si è dato atto dell'avvio della procedura adottando il "Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS" e relativi elaborati della proposta di Variante parziale n. 6, i quali sono stati inviati per l'espressione del parere di competenza alla Provincia di Cuneo, all'ARPA Dipartimento di Cuneo e all'A.S.L. CN1;

Contestualmente è stato adottato l'elaborato "Verifica di Valutazione di Incidenza – Zona di Protezione Speciale IT1160061 "Alto – Caprauna", il quale è stato inviato alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Settore Aree Naturali Protette della Regione Piemonte. A seguito delle osservazioni avanzate dallo stesso Settore regionale nella fase istruttoria, il suddetto elaborato è stato modificato accogliendo tali osservazioni e riadottato con Decreto Sindacale n° 28 del 29/06/2015;

Visti i pareri pervenuti al prot. 292 del 13/02/2015 da parte dell'A.S.L. CN1, prot. 458 del 06/03/2015 da parte dell'ARPA - Agenzia Regionale di Protezione Ambientale e prot. 457 del 06/03/2015 da parte della Provincia di Cuneo, che vengono integralmente ricompresi nell'elaborato "VAS - Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS - Controdeduzioni del Comune", nei quali si esclude la Variante del P.R.G.C. dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. 152/2006, esprimendo alcune condizioni, considerazioni e raccomandazioni a cui prestare particolare attenzione;

Preso atto che le prescrizioni e condizioni espresse dagli enti citati al punto precedente sono state recepite negli elaborati cartografici e normativi riformulati;

Vista la Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 22 in data 30/06/2015 con la quale veniva costituito l'Organo Tecnico ai sensi dell'art. 7 della più volte citata L.R. n. 40/1998 nella persona dell'arch. PENNASSO Ettore – Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica LL.PP. del Comune di Dronero;

Preso atto altresì, del Decreto Sindacale n. 42 in data 15/07/2015 dell'Organo si esclude definitivamente l'assoggettabilità della Variante Parziale n. 6 alla Valutazione Ambientale Strategica;

Atteso che:

- i contenuti della Variante parziale n.6 al P.R.G.C. risultano essere conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali;
- per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale di Alto, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali approvati;

Richiamato l'articolo 17 della Legge Regionale n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i. si precisa quanto segue:

#### **A) Rispondenza ai commi 5, 6 e 7:**

La presente Variante è da ritenersi Parziale in quanto le modifiche proposte, come risulta dall'elaborato "Relazione illustrativa", rispettano tutte le condizioni contemplate all'art. 17, comma 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., e più precisamente:

a) **Non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione,** per la cui verifica si allega al termine della Relazione Illustrativa la deliberazione regionale di approvazione.

b) **Non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale** : nessuna modifica inserita nella Variante riguarda il presente punto.

Nel complesso delle Varianti Parziali approvate dal Comune ai sensi dell'art.17, 5° comma della L.R.56/77 e s.m.i., è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e), f), dello stesso comma come di seguito specificato:

c) **Non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge:**

d) **Non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi dalla presente legge:**

Le modifiche introdotte con la presente Variante hanno determinato complessivamente un aumento di aree per servizi pubblici pari a mq 399.

Lo strumento urbanistico vigente definisce la popolazione insediabile per l'applicazione degli standard urbanistici in 599 abitanti (residenti + saltuari).

Quindi: abitanti totali 599 x 0,50 mq/ab = ± mq 299,5 quantità limite

Le modifiche apportate dalle Varianti parziali (compresa la presente) hanno comportato le seguenti riduzioni od aumenti della dotazione di aree a servizi pubblici:

SETTORE SERVIZI PUBBLICI (art. 21 L.R. 56/77) RIDUZIONE/AUMENTO DI AREE NEL COMPLESSO DELLE VARIANTI PARZIALI	
Varianti parziali n. 1, 2 e 3	nessuna modifica
Variante parziale 5	riduzione di mq 100
Presente Variante parziale 6	aumento di mq. 399
TOTALE	AUMENTO DI MQ 299

(Nota: La Variante n. 4 è una variante strutturale di adeguamento al P.A.I. non ancora approvata)

Quindi il complesso delle Varianti parziali, compresa la presente, ha aumentato le aree a servizi pubblici di mq 299, valore di fatto corrispondente alla quantità limite ammessa (mq 299,5).

Essendo aumentata la dotazione di aree per servizi, ne deriva che è anche verificato lo standard minimo richiesto dall'art. 21 della Legge Regionale n. 56/1977.

Nella Variante non sono previste modifiche alle aree per servizi pubblici di cui all'articolo 22 della L.R. 56/77 e s.m.i.

e) **Non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile**

**lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio:**

**CAPACITÀ INSEDIATIVA RESIDENZIALE: Lo strumento urbanistico vigente ha previsto la capacità insediativa residenziale di Piano in 599 abitanti (residenti + saltuari).**

Le modifiche descritte in precedenza non comportano variazioni della capacità insediativa residenziale del Piano Regolatore. Si riporta comunque qui di seguito il prospetto che documenta le riduzioni o aumenti di volumetria intervenuti nel complesso delle Varianti parziali.

SETTORE RESIDENZIALE RIDUZIONE/AUMENTO DI VOLUMETRIA NEL COMPLESSO DELLE VARIANTI PARZIALI	
<b>Varianti parziali n. 1 e 2</b>	<b>nessuna modifica</b>
<b>Variante parziale n. 3</b>	<b>riduzione di mc 599</b>
<b>Presente Variante parziale n. 6</b>	<b>nessuna modifica</b>
<b>TOTALE</b>	<b>RIDUZIONE DI MC 599</b>

Resta pertanto immutata la situazione determinatasi con la precedente Variante parziale n° 3, la quale aveva stralciato complessivamente una volumetria residenziale pari a mc. 559, che si rende disponibile per eventuali future Varianti parziali.

**f) Non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti:**

**SETTORE PRODUTTIVO (terziario ricettivo)**

Le modifiche introdotte con la presente Variante hanno determinato complessivamente una riduzione di superficie territoriale a destinazione produttiva (terziario ricettivo) pari a mq 2.655.

Le modifiche apportate dalle Varianti parziali (compresa la presente) hanno comportato le seguenti riduzioni od aumenti di superficie territoriale per attività produttive:

SETTORE PRODUTTIVO RIDUZIONE/AUMENTO DI SUPERFICIE TERRITORIALE NEL COMPLESSO DELLE VARIANTI PARZIALI	
<b>Varianti parziali n. 1, 2, 3 e 5</b>	<b>nessuna modifica</b>
<b>Presente Variante parziale n. 6</b>	<b>riduzione di mq 2.655</b>
<b>TOTALE</b>	<b>RIDUZIONE DI MQ 2.655</b>

Complessivamente le superfici territoriali per attività produttive delle Varianti parziali, compresa la presente, comportano una riduzione di mq. 2.655, che si rende disponibile per eventuali future Varianti parziali.

g) **Non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente:** nessuna modifica inserita nella Variante riguarda il presente punto.

h) **Non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti:** alcune modifiche intervengono all'interno del nucleo rurale di impianto antico del capoluogo, senza però diminuire le misure di tutela e salvaguardia: infatti la modifica n. 1 RES prevede il mantenimento di una parte di edificio costituente una cortina edilizia; la modifica n. 2 RES ripropone una possibilità già ammessa dal PRG vigente all'interno dello stesso nucleo e consente la costruzione di autorimesse interamente interrate in un terrazzamento, sottoposte alle norme di inserimento ambientale del PRG; la modifica n. 2 SERV consiste unicamente nella trasformazione di un'area a verde pubblico di arredo in area a verde privato.

#### **COMMA 6°**

Il comma 6° dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i. prescrive che le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. A tal fine gli elaborati della variante devono comprendere una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti.

La Variante parziale non contiene nuove previsioni insediative, per cui non viene allegata la tavola schematica delle urbanizzazioni primarie.

#### **B) Rispetto del comma 8°, art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i. (Valutazione Ambientale Strategica)**

Le norme di recepimento della direttiva 2001/42/CE in materia ambientale, contenute nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, successivamente modificato con il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4, sottopongono a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

La valutazione ambientale viene effettuata per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti assoggettati a Valutazione d'Impatto Ambientale. E ancora la valutazione ambientale viene effettuata per tutti i piani e programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997.

Le stesse norme prevedono altresì che per i piani e programmi di cui sopra che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori degli stessi, la valutazione ambientale è

necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo una procedura di verifica di assoggettabilità.

La Regione Piemonte aveva emanato in precedenza la D.G.R. 9/6/2008, n. 12-8931: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi", la quale aveva individuato i primi indirizzi per l'applicazione delle procedure in materia di VAS e quelli specifici per la pianificazione urbanistica comunale.

Le leggi regionali n. 3 del 25 marzo 2013 e n. 17 del 12 agosto 2013, modificative della L.R. 56/77, all'articolo 17, commi 8° e 9°, hanno introdotto nuovi indirizzi relativi alle procedure di VAS inerenti le Varianti allo strumento urbanistico. Il comma 8° dispone che le Varianti strutturali e parziali sono sottoposte a preventiva verifica di assoggettabilità alla VAS, fatti salvi i casi di esclusione elencati al successivo comma 9°.

Quest'ultimo prevede che siano escluse dal processo di valutazione le varianti, strutturali e parziali, finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS.

Dalla lettura delle disposizioni sopra citate ne consegue per la presente Variante parziale l'obbligo della preventiva verifica di assoggettabilità alla VAS, non ricadendo nei casi di esclusione sopra elencati.

Quindi il Comune prima di procedere all'adozione del progetto preliminare della Variante parziale ha predisposto un Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS e lo ha inviato alla Provincia ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, per l'emissione del parere circa l'eventuale assoggettabilità al processo di valutazione ambientale strategica.

Considerato che alcuni interventi inseriti nella Variante riguardano la ZPS "Alto - Caprauna" è stato inoltre predisposto l'elaborato "Verifica di Valutazione di Incidenza - Zona di Protezione Speciale IT1160061 "Alto - Caprauna", trasmesso alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Settore Aree Naturali Protette della Regione Piemonte per la valutazione di incidenza di cui all'art. 44 della L.R. 19/2009 e s.m.i.

I soggetti competenti in materia ambientale hanno ritenuto che la Variante parziale possa essere esclusa dalla procedura di VAS. Pertanto l'Amministrazione Comunale, attraverso l'Organo Tecnico preposto, sulla base dei pareri pervenuti e delle conseguenti modifiche apportate agli elaborati della Variante ha disposto l'esclusione della stessa dall'assoggettabilità alla VAS.

Nell'elaborato "Valutazione Ambientale Strategica - Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS - Controdeduzioni del Comune" si riportano i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, con le conseguenti considerazioni e determinazioni espresse dal Comune e recepite nel progetto di Variante (in particolare l'accoglimento dei suddetti pareri ha comportato la modifica delle norme di attuazione e della cartografia di Piano).

Al termine dello stesso elaborato si allegano anche il "Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS" e la "Verifica di Valutazione di Incidenza" (quest'ultima nella stesura concordata, in fase di istruttoria, con la Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Settore Aree Naturali Protette della Regione), in quanto, pur essendo disposta l'esclusione della Variante dall'assoggettamento alla fase di valutazione ambientale strategica, tali allegati

contengono le analisi e le proposte di intervento inerenti le tematiche ambientali propedeutiche e complementari alla stesura del progetto di Variante.

Visto:

- il P.R.G.C. vigente;
- il Progetto Preliminare di Variante parziale n. 6 al P.R.G.C. predisposto dal dr. Scazzino Giorgio, urbanista;
- la L.R. 05/12/1977, n. 56 e s.m.i. ed in particolare il citato art. 17, comma 5, come modificato dalla Legge Regionale 25/03/2013, n. 3.

Dopo ampia ed esauriente discussione.

Acquisito il favorevole parere tecnico espresso sul presente provvedimento dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 26//2000:  
Li 29.07.2015

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
( F.to Sicca Renato )

Con votazione unanime, favorevole, palese,

#### DELIBERA

1. Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di adottare il "PROGETTO PRELIMINARE della VARIANTE PARZIALE N. 6 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.)", redatta ai sensi dell'art. 17, comma 5, Legge Regionale 05/12/1977, n. 56 e s.m.i., dal dr. Giorgio Scazzino Urbanista di Ceva.
3. Di prendere atto che detta Variante è costituita dai seguenti elaborati:
  - Relazione illustrativa;
  - V.A.S. – Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS - Controdeduzioni del Comune;
  - Norme di attuazione - testo integrato;
  - Relazione di congruità acustica ;
  - Tavola n. 1/V6 – Zonizzazione Aree urbanizzate - scala 1:1.000;
  - Tavola n. 2/V6 – Tipi di intervento e modi di attuazione nei nuclei di impianto antico – scala 1:1.000;
  - Tavola n. 3/V6 – Zonizzazione del territorio libero – scala 1:5.000.
4. Di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5 e seguenti dell'art.17 della L.R.56/77 e s.m.i..
5. Di dare atto che le modifiche oggetto di Variante non contengono previsioni insediative rientranti nei casi di cui all'art.17, comma 6 della L.R. n. 56/77 e s.m.i..
6. Di dichiarare che:
  - la presente Variante Parziale n. 6 è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità alla VAS e l'Organo Tecnico Comunale, sulla base dei pareri pervenuti, con provvedimento n.42 del 15/07/2015 ha ritenuto che la stessa non debba essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica, secondo quanto in premessa precisato;



- il progetto preliminare della Variante predetta è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali;
  - per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale di Alto, non risulta che la presente Variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali approvati;
  - la presente Variante è da ritenersi Parziale in quanto le modifiche proposte rispettano tutte le condizioni contemplate all'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., elencate in premessa; le modifiche proposte rispettano inoltre i parametri di cui allo stesso comma 5, lettere c), d), e), e f), come evidenziato in premessa;
  - risulta verificato lo standard minimo richiesto dall'art. 21 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. come in premessa meglio specificato.
7. Di depositare la presente deliberazione, unitamente agli atti del progetto preliminare di variante, presso la Segreteria Comunale e pubblicare la stessa per estratto all'Albo Pretorio per 30 (trenta) giorni consecutivi avvisando che dal 15° al 30° giorno di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, anche munite di supporti esplicativi, ai sensi dell'art. 17, Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i., come modificata dalla L.R. n. 3/2013, dalla L.R. n. 17/2013 e dalla L.R. n. 3/2015.
8. Di individuare nel geom. Canavese Giacomo, Tecnico presso il Comune di Alto, il responsabile del procedimento, dando allo stesso mandato per i successivi adempimenti.

e, successivamente, con votazione unanime, favorevole, palese,

#### Delibera

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000 e smi.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
Sicca Renato  
F.to in originale

Il Segretario Comunale  
Ricci Dott.ssa Cinzia  
F.to in originale

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni interi e consecutivi con decorrenza dal 07.08.2015 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lì 07.08.2015

Il Segretario Comunale  
Ricci Dott.ssa Cinzia  
F.to in originale

### **DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA**

- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale  
Ricci Dott.ssa Cinzia  
F.to in originale

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Lì

Il Segretario Comunale  
Ricci Dott.ssa Cinzia  
\_\_\_\_\_